

RISCOSSIONE

Al via le domande per la rottamazione quater

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



È disponibile da venerdì scorso la procedura per **trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. "Rottamazione quater")**, che dovrà essere inviata, dai soggetti interessati, entro il **30 aprile 2023**.

La domanda può essere presentata soltanto **telematicamente**. Ciò significa, quindi, che, a differenza delle precedenti "rottamazioni" non vi sono modelli da compilare, firmare, e trasmettere a mezzo pec, ma è possibile accedere al servizio:

- **direttamente nell'area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento** e specificando un **indirizzo e-mail**. Il richiedente riceverà quindi una prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore (decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata) e una seconda e-mail di presa in carico della pratica;
- **dall'area riservata del sito internet**, accedendo con le **credenziali Spid, Cie e Cns**, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

In entrambi i casi la **ricevuta di presentazione della domanda (R-DA-2023)** sarà trasmessa a mezzo mail dall'Agenzia delle entrate e della riscossione.

Ciò significa, quindi, che

- coloro che hanno presentato domanda nell'**area riservata** riceveranno **una sola mail** (di presa in carico della pratica, con allegata la **ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023**);
- coloro che hanno presentato la **domanda direttamente dall'area pubblica** riceveranno **tre e-mail** (la prima per la **convalida della richiesta**, la seconda con il **numero identificativo della pratica** e la terza con allegata la **ricevuta di presentazione** della

domanda, se la documentazione risulta corretta).

Entro il **30 giugno 2023** l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una "Comunicazione"

- di **accoglimento** della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati,
- oppure, in alternativa, di **diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.

L'importo dovuto potrà essere versato in un'unica **soluzione entro il 31 luglio 2023** oppure dilazonato in un **massimo di 18 rate in 5 anni**, con le **prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute)** in scadenza al **31 luglio e 30 novembre 2023**. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 **interessi al tasso del 2% annuo**.

Si ricorda, inoltre, che, a seguito **della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della nuova previsione:**

- **non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;**
- **non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate** salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti** alla data di presentazione della domanda;
- **sarà ammesso il rilascio del Durc;**
- il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli [articoli 28-ter](#) (e potranno quindi essere disposti i **rimborsi d'imposta senza attivazione della procedura di compensazione**) e [48-bis D.P.R. 602/1973](#) (e potranno così essere effettuati i **pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni**);
- sono **sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni**, fino alla **scadenza della prima o unica rata (31.07.2023)**;
- sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda**.

Il contribuente può presentare anche **più istanze di Definizione agevolata in tempi diversi** (ovviamente, sempre entro la scadenza del 30 aprile 2023). In questo caso:

- se l'istanza è riferita ad **altri carichi**, l'ultima sarà considerata **integrativa** della precedente;
- se l'istanza è riferita agli **stessi carichi** già inseriti nella domanda presentata, l'ultima è considerata **sostitutiva** della precedente.

La domanda può essere presentata **esclusivamente tramite pec**, inviando l'apposito modello, **solo nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento** instaurati

a seguito di istanza presentata ai sensi della L. 3/2012 o del D.Lgs. 14/2019, inviando il modello DA-LS-2023.

Fattispecie

Carichi affidati all'agente della riscossione dal 1°

gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già

oggetto di precedenti misure agevolative

Definizione agevolata

Richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di **capitale** e quello dovuto a titolo di **rimborso spese per le eventuali procedure esecutive** e per i **diritti di notifica**.

"Stralciate" le somme dovute a titolo di sanzioni (tributarie o contributive), interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Multe stradali o ad altre sanzioni amministrative. Sì, ma le sanzioni restano dovute.

(diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie Sono **"stralciate" le somme dovute a titolo di interessi** (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. **"maggiorazioni"** ex articolo 27 L. 689/1981), nonché quelle dovute a titolo di **aggio**

- Carichi relativi alle **risorse proprie dell'Unione No**, sono esclusi dalla definizione agevolata

Europea e all'Iva riscossa all'importazione

- **recuperi degli aiuti di Stato**

- crediti derivanti da **condanne pronunciate dalla**

Corte dei conti

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di **provvedimenti e sentenze penali di condanna**.

Carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato

Possono rientrare nella Rottamazione-quater solo dopo **apposita delibera degli stessi enti creditori pubblicata entro il 31.01.2023** sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione

Somme dovute agli enti locali

- **Ammessa** la rottamazione quater **se i carichi sono stati affidati all'Agenzia dell'entrate-Riscossione**

- **non ammessa se l'ente locale riscuote in proprio o tramite concessionari locali**